

TI_GERICHTE 17.2011.49 vom 2. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.49

FR: TI_GERICHTE 17.2011.49 du 2 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 17.2011.49 del 2 settembre 2011

Regeste

Violazione da parte di un motociclista del divieto di superare veicoli in colonna. Nozione di sorpasso. Nel caso di arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l'art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 24 marzo 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello.

E. 1.1

AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per non avere mantenuto il 7 ottobre 2010 a _____, alla guida del motoveicolo, il proprio posto in colonna e avere eseguito una manovra di sorpasso di una vettura ferma ad un'intersezione entrando in collisione con la portiera sinistra della stessa, che improvvisamente si era aperta, coinvolgendo una seconda vettura. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni. 1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 590.- (cinquecentonovanta) per il procedimento di primo grado. 2. Gli oneri processuali della procedura d'appello consistenti in: - **tassa di giustizia**
fr. 300.- - **altri disborsi** fr. 200.- fr. 500.- sono posti a carico dell'appellante.

E. 1.3

pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Sempre secondo l'art. 398 cpv. 4 CPP, l'accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto. Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell'avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell'art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l'appellante possa, in particolare, far valere che il

tribunale di primo grado, durante l'accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all'amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d'appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l'art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

E. 2

Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid.

E. 3

Intimazione a:

E. 3.1

Nell'accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna, il primo giudice si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso AP 1 durante l'interrogatorio di polizia dell'8 ottobre 2010 e nell'ambito del dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, pag. 1-2 e 4), nonché sulle deposizioni degli altri due protagonisti dell'accaduto, ovvero D. (sentenza impugnata, pag. 2-3) e L. (sentenza impugnata, pag. 3), di cui ai rispettivi interrogatori di polizia dell'8 ottobre 2010. Dopo aver riportato stralci dei predetti verbali concernenti la ricostruzione della dinamica dei fatti e dopo aver ricordato il tenore dell'art. 47 cpv. 2 LCStr, il giudice di prime cure ha precisato che nel caso di specie deve ritenersi "pacifico che l'arresto all'impianto semaforico dei veicoli condotti dal protagonista D. e dal teste - neutro e disinteressato - L. ha provocato la formazione delle due colonne parallele" (sentenza impugnata, pag. 4). Il giudice della Pretura penale ha

ritenuto parimente manifesta la circostanza che i predetti veicoli “ erano fermi, nonostante il semaforo fosse commutato sul verde e le vetture retrostanti li incalzassero alla ripartenza a suon di clacsonate, per non ostruire l’incrocio, fortemente trafficato data l’ora (18.20) ” (sentenza impugnata, pag. 4). Il formarsi dell’ingorgo è del resto, sempre a mente del primo giudice, stato confermato dallo stesso imputato in sede d’istruttoria dibattimentale. Il giudice di prime cure ha, di seguito, contestato a AP 1 di non avere dato una versione dei fatti lineare e credibile, avendo dapprima sostenuto che la vettura a lui antistante “ decideva di rimanere dove era, per non intralciare l’incrocio ”, per poi precisare di aver ritenuto che il predetto veicolo non proseguisse la sua marcia poiché guasto (sentenza impugnata, pag. 4). Il primo giudice, pur nutrendo dubbi sull’attendibilità di quest’ultima esposizione dei fatti rilasciata solo “ dopo l’intervento dell’allora rappresentante legale ” di AP 1, malgrado l’assenza d’indizi comprovanti la panne e sebbene, come confermato dallo stesso insorgente, “ su entrambe le corsie di scorrimento vi era colonna di veicoli fermi ”, ha rimproverato, in ogni caso, all’appellante di non aver dato prova di particolare prudenza, “ dovendo attendersi che il conducente del veicolo in panne uscisse dall’abitacolo per segnalare l’accaduto ”. Orbene, a mente del giudice di prime cure, AP 1 doveva “ mantenere la propria posizione nella colonna ferma ”, pur sussistendo uno spazio sufficiente per compiere una manovra di sorpasso del veicolo antistante e sebbene gli utenti retrostanti si fossero avvalsi degli avvisatori acustici per comunicare la loro impazienza. Non avendo AP 1 mantenuto la propria posizione e non esistendo un valido e comprovato motivo a giustificazione del suo agire, AP 1 è incorso nell’infrazione ascrittagli. A nulla giova, sempre a mente del primo giudice, appellarsi alla colpa dell’altro protagonista D., parimenti multato a seguito dell’accaduto: “ il comportamento antiggiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa ”. Del resto, il giudice di prime cure precisa di non essere preposto a determinare il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente, essendo questo accertamento di competenza del giudice civile. Il giudice della Pretura penale ha, infine, concluso che la multa di fr. 150.- proposta dalla CO 1, il cui ammontare considera già le giustificazioni addotte dall’insorgente, sia da ritenersi proporzionata alla gravità dell’infrazione, correttamente commisurata al grado della colpa e rispettosa dei limiti di legge (sentenza impugnata, pag. 4-5).

E. 3.2

In appello, AP 1 contesta che i fatti accertati dal giudice di prime cure possano essere ricondotti alla fattispecie prevista dall’art. 47 cpv. 2 LCStr. Nell’argomentare quello che, a mente dell’appellante, è da ritenere un errore di sussunzione da parte del primo giudice, AP 1 si sofferma sulla situazione del traffico e sul suo comportamento così come accertato in prima sede, formulando alcune precisazioni. In merito al traffico, egli osserva di avere “ superato – con prudenza (fatto altresì accertato) – quell’unica autovettura ferma al semaforo commutato sul verde ” (motivazione d’appello, pag. 5). Per l’appellante, è inoltre stato asseverato dal primo giudice che nell’area d’intersezione davanti all’autoveicolo fermo vi era “ ... spazio sufficiente per procedere al superamento del veicolo antistante ” (motivazione d’appello, pag. 5). Ciò premesso, a mente dell’insorgente, nel caso di specie “ non vi era una colonna di autoveicoli ferma ai sensi dell’art. 47, cpv. 2 ossia: non vi era una colonna di autoveicoli ferma ai sensi della citata disposizione che l’appellante avrebbe superato violando così l’obbligo imposto al conducente di una motocicletta di rimanere al proprio posto “ (dichiarazione d’appello, pag. 4) ed ancora per l’appellante non si era “ in presenza di un motociclista in una colonna di autoveicoli fermi ”, così come previsto

dall'art. 47 cpv. 2 LCStr (motivazione d'appello, pag. 5). D'altro canto, venendo alla sua manovra, AP 1 precisa di avere "semplicemente – e con prudenza – tentato il superamento – consentito – di un (solo) autoveicolo fermo (ad un semaforo commutato al verde) allorquando erano date le condizioni di sicurezza, di traffico e di spazio sufficiente, per farlo" (motivazione d'appello, pag. 6). Per l'appellante, considerate pertanto sia le circostanze di traffico sia le modalità della sua manovra, i fatti ritenuti a suo carico non sono costitutivi dell'infrazione ascrittagli.

E. 3.2.2

e consid. 3.3.3). Si osservi infatti che, la situazione di traffico intenso, caratterizzata dall'arresto dell'autovettura di D., nonostante quest'ultimo avesse il diritto di precedenza ed il semaforo fosse commutato sul verde, nonché dall'incalzare degli automobilisti a quest'ultimo accodati che lo incitavano tramite gli avvisatori acustici a ripartire, necessitava una diligenza accresciuta da parte degli utenti della strada interessati dall'ingorgo ed avrebbe dovuto imporre a AP 1 un atteggiamento cauto, tale da farlo astenersi da qualsiasi imprudente manovra che potesse aumentare la situazione già di per sé di pericolo. Del resto, la stessa decisione da parte di D. di non avanzare, pur in presenza del segnale semaforico verde, non era del tutto anomala considerato che l'art. 12 cpv. 3 ONC, nel caso di arresto della circolazione, impedisce ai conducenti di fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale. Nell'eseguire la manovra di sorpasso, il motociclista AP 1 ha pertanto ignorato un basilare imperativo di prudenza, violando non solo l'art. 47 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con l'art. 90 cifra 1 LCStr, ma anche l'art. 35 cpv. 3 LCStr. Da quanto sopra discende che l'appello di AP 1 dev'essere respinto siccome infondato.

E. 3.3

L'art. 47 cpv. 2 LCStr prescrive che, se la circolazione è ferma, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli. Ai motociclisti è vietato, in altri termini, superare veicoli fermi in colonna e introdursi davanti agli stessi. Questa norma, unitamente alla regola di prudenza dell'art. 26 LCStr e dell'art. 35 LCStr concernente prescrizioni applicabili ai mezzi in fase di sorpasso, impone ai motociclisti in colonna di arrestarsi allorché il veicolo che li precede – o il veicolo che stanno superando – si ferma. Stesso obbligo incombe al conducente del motoveicolo qualora la colonna di veicoli avanza lentamente oppure a singhiozzo e dev'essere rispettato incondizionatamente anche quando l'arresto del veicolo antistante costituisce un atto di cortesia nei confronti di altri utenti della strada che non godono della precedenza. La fermata di compiacenza non costituisce nulla d'insolito o di anormale, ove appena si consideri che l'art. 12 cpv. 3 ONC impedisce ai conducenti, in caso di arresto del traffico, di bloccare le intersezioni (STF del 4 luglio 2003 6S.100/2003 consid. 1.4; DTF 129 IV 155, consid. 3.2.2; STF (I Corte civile) del 19 dicembre 1983, pubblicata in Rep. 1985, pag 28 e JdT 1984 I 414).

E. 3.4

Nel caso di specie, l'accertamento dei fatti da parte del primo giudice ha permesso di stabilire, in modo incontestato, che in _____, verso le ore 18.20 del 7 ottobre 2010, all'altezza dei semafori posti all'intersezione con _____, si erano formate lungo le corsie di scorrimento nella medesima direzione due colonne di veicoli fermi. Quella di destra, la cui prima vettura era la Fiat Panda, targata _____, di D. e quella di sinistra, la cui prima automobile era la Fiat Panda, targata _____, del teste L.. In prima sede è pure emerso in modo

pacifico, senza contestazioni delle parti, che entrambi i predetti autoveicoli erano fermi al semaforo malgrado quest'ultimo fosse commutato sul verde e nonostante le vetture retrostanti incalzassero, azionando gli avvisatori acustici, invitando a ripartire. Non controversa in prima istanza, e del resto confermata dallo stesso AP 1 nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è inoltre risultata sia la circostanza che l'appellante nell'imminenza dell'incidente si trovasse con il proprio motoveicolo Yamaha FZS1000, targato , immediatamente dietro l'autovettura di D. ferma all'impianto semaforico, sia la circostanza che, a quel momento, l'incrocio fra _____ era interessato da un ingorgo stradale (sentenza impugnata, pag. 1-4; verbale d'interrogatorio 14.03.2011 dell'imputato). Ciò premesso, in merito alla manovra compiuta da AP 1, quest'ultimo, dopo aver più volte parlato nel corso del procedimento di primo grado di " affiancamento di un veicolo fermo " da lui ritenuto in panne (osservazioni 7 dicembre 2010, AI 4), ha sostenuto, nel proprio allegato di appello, di aver tentato, con prudenza, il superamento dell'autoveicolo fermo al semaforo commutato in verde, allorquando, a suo dire, erano date le condizioni di sicurezza, quelle del traffico e lo spazio nel crocevia e fino all'inizio della via successiva era sufficiente per avanzare. In appello, AP 1 non fa più riferimento ad un eventuale guasto del veicolo fermo antistante, né si prevale del comportamento antigiuridico dell'utente di quest'ultimo per mitigare e finanche escludere le proprie responsabilità penali. Ora, sulla base dei suddetti fatti, è manifesto che la condotta di AP 1 sia sussumibile alla fattispecie di cui all'art. 47 cpv. 2 LCStr. Come precisato dalla giurisprudenza del TF, chi passa lateralmente ad un veicolo fermo a causa del traffico effettua un sorpasso ai sensi della legge. Tale nozione non presuppone infatti che i due veicoli siano in movimento (DTF 114 IV 144, consid. 1). Nel caso di specie dunque, la manovra di sorpasso da parte di AP 1, per quanto, come asserito da quest'ultimo, eseguita con prudenza ed in presenza di uno spazio sufficiente per procedere al superamento del veicolo antistante, è in modo inconfutabile riconducibile all'art. 47 cpv. 2 LCStr che impone ai motoveicoli di rimanere fermi, incolonnati al loro posto. L'art. 47 cpv. 2 LCStr trova inoltre applicazione già solo qualora, come nel caso in esame, il conducente del motoveicolo si limiti a sorpassare il solo veicolo in testa alla colonna, non presupponendo la predetta disposizione legale, come a torto ipotizzato dall'appellante (dichiarazione d'appello, pag. 4), il superamento di una colonna di autoveicoli. Nella misura in cui, invece, l'appellante, senza motivare alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti di prima istanza, nega la sua presenza in una colonna di autoveicoli fermi (motivazione d'appello, pag. 5), la censura è irricevibile. Essa si diparte infatti da una versione fattuale diversa da quella accertata dal primo giudice senza arbitrio, ciò che non è ammissibile in un appello in cui - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado ha riguardato esclusivamente una contravvenzione per la quale l'esame dei fatti è, giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Accertata la violazione dell'art. 47 cpv. 2 LCStr, occorre aggiungere che colui che infrange una norma della circolazione che concretizza una regola generale di prudenza, lede anche quest'ultima. In concreto, violando l'appellante con la sua manovra l'art. 47 cpv. 2 LCStr, egli ha palesato di non aver avuto particolare riguardo per gli altri utenti della strada, in particolare per colui che intendeva sorpassare, violando pertanto parimente la regola generale di prudenza di cui all'art. 35 cpv. 3 LCStr (STF 6S.100/2003 del 4 luglio 2003, consid. 1.4; DTF 129 IV 155, consid.

E. 3.5

Sulla tassa di giustizia e sulle spese Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 300.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 35 cpv. 3, 47 cpv. 2, art. 90 cifra 1 LCStr, 12 cpv. 3 ONC, 106 CP, 398 e segg. CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza:

E. 4

Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.